



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 8

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 novembre 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) *Pag.* 5

Sottocommissione per i pareri » 5

Plenaria » 6

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) » 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) » 18

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) » 19

Plenaria » 19

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 22

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI CONGIUNTE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 22 novembre 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione del Senato
MARTI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente MARTI introduce l'audizione e avverte, inoltre, che la procedura informativa si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori e deputati.

Prende dunque la parola il ministro Anna Maria BERNINI.

Dopo un intervento del deputato MOLLICONE (*FDI*), Presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, prendono la parola per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata GRIPPO (*A-IV-RE*), la deputata LATINI (*LEGA*), il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), il deputato CANGIANO (*FDI*), la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), collegata da remoto, la deputata PICCOLOTTI (*AVS*), il deputato CASO (*M5S*), la deputata DI MAGGIO (*FDI*), la deputata MIELE (*LEGA*), il deputato AMORESE (*FDI*), il senatore PIRONDINI (*M5S*), il deputato SASSO (*LEGA*), il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) e la senatrice BUCALO (*Fdi*).

Risponde il ministro Anna Maria BERNINI.

Il presidente MARTI concede indi la parola per brevi precisazioni ai senatori CRISANTI (*PD-IDP*) e VERDUCCI (*PD-IDP*), nonché al deputato MOLLICONE (*FDI*), presidente della VII Commissione.

Il Presidente MARTI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18,30.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 22 novembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

1^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il Presidente PARRINI (*PD-IDP*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l’articolo 1 del decreto-legge dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare italiano

alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022;

– l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 7 del decreto-legge n. 150 del 2020, stabilisce l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo previsto per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria;

– l'articolo 3, modificando l'articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021, dispone l'ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti di due commissioni consultive operanti presso l'AIFA,

considerato il contenuto circoscritto delle tre distinte proroghe recate dai suddetti articoli e la loro immediata applicazione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PARRINI dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da poco conclusosi, nel quale si è convenuto di integrare la composizione della Sottocommissione per i pareri: per la precisione, entrerà egli stesso a farne parte, in modo da poter consentire eventuali sostituzioni del Presidente della Sottocommissione medesima, senatore Tosato.

Si è altresì convenuto di procedere all'audizione del Ministro della pubblica amministrazione, senatore Zangrillo, sulle linee programmatiche del relativo dipartimento, nella giornata di martedì 6 dicembre, alle ore 12, insieme alla 10^a Commissione.

Altresì, si è acquisita la disponibilità del Ministro dell'interno, prefetto Piantedosi, a svolgere l'audizione sulle linee programmatiche nella giornata di giovedì 15 dicembre, alle ore 13.

È stato posticipato a martedì 29 novembre il termine entro il quale i Gruppi parlamentari sono chiamati a indicare un numero ridotto di disegni di legge dei quali richiedere l'avvio dell'esame.

Con riguardo alle proposte istitutive della Commissione di inchiesta sul femminicidio, avverte che sono stati assegnati a questa Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 93 a prima firma della senatrice Valente e il disegno di legge n. 338 a prima firma del senatore Balboni, istitutivi di una Commissione bicamerale; altresì, sono stati assegnati il Documento XXII, n. 1 della senatrice Maiorino, e il Documento XXII, n. 3, a prima firma della senatrice Paita, volti all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

Al riguardo, fa presente che l'esame congiunto per delle suddette proposte avrà inizio nella seduta già convocata domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice rappresentino un primo segnale di respicenza da parte della maggioranza. Tuttavia, esse appaiono marginali in relazione a tematiche di maggiore rilevanza, quali la determinazione del massimo edittabile di pena e le relative conseguenze giuridiche.

Invita quindi questa Commissione a verificare i profili di legittimità connessi alla proporzionalità tra la condotta incriminata e l'entità della pena.

Sarebbe poi meritevole di approfondimento anche la disposizione sul rientro in servizio del personale sanitario e infermieristico che si è sottratto all'obbligo vaccinale. Infatti, risulterebbe opportuno introdurre una disciplina differenziata, per esempio, per i medici e gli operatori che hanno attestato falsamente una vaccinazione mai avvenuta e per i medici che si sono dichiaratamente sottratti all'obbligo vaccinale.

Preannuncia fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo, in ragione delle argomentazioni sopra illustrate.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime sollievo per il fatto che la proposta della relatrice contenga due osservazioni volte a correggere alcune criticità del decreto-legge. Tuttavia, ritiene che non fosse necessario introdurre la nuova fattispecie incriminatrice recata dall'articolo 5.

Nell'associarsi poi alle considerazioni del senatore Giorgis sul rientro in servizio del personale medico e infermieristico inadempiente all'obbligo vaccinale, chiede un intervallo temporale di approfondimento, prima di procedere alla votazione della proposta di parere.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) annuncia il voto contrario, sulla base delle argomentazioni emerse nel dibattito, denunciando l'approccio panpenalistico a cui è ispirato il provvedimento in esame.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario, condividendo le argomentazioni precedentemente emerse nella discussione e ricordando come il proprio Gruppo abbia già presentato, sul decreto in esame, una questione pregiudiziale in Assemblea.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel ricordare l'approfondimento in corso presso la Commissione giustizia al fine di migliorare il testo del decreto-legge, superando eventuali criticità, concorda in linea di massima con la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che individua correttamente i profili di competenza della Commissione affari costituzionali.

A seguito di un intervento della senatrice MAIORINO (*M5S*), che ribadisce la richiesta di rinviare la votazione del parere nella giornata di domani, il presidente PARRINI rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore LISEI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che provvede al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Lo schema si compone di 37 articoli, suddivisi in 6 Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca la disciplina introduttiva e di carattere generale.

Nello specifico, l'articolo 1 riguarda l'oggetto del decreto, l'articolo 2 reca un novero di definizioni utili impiegate nel testo, l'articolo 3 detta i principi generali del servizio pubblico locale e l'articolo 4 stabilisce l'ambito di applicazione.

Il Titolo II, comprendente gli articoli da 5 a 9, concerne l'organizzazione e il riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali.

L'articolo 5 introduce misure di incentivazione, da individuare con un decreto del Ministro dell'economia, per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete. Inoltre, attribuisce alle province funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento in materia di servizi pubblici locali.

L'articolo 6 pone il principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. Viene specificato che il principio si applica a livello locale e non riguarda tutti i servizi pubblici locali, ma esclusivamente quelli a rete. Inoltre, in attuazione di tale principio sono introdotte una serie di cause di incompatibilità e di inconfiribilità tra soggetti cui spettano funzioni di regolazione e soggetti incaricati della gestione del servizio.

L'articolo 7 disciplina le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete. Tali autorità individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Gli enti competenti possono chiedere alle autorità di regolazione dei settori e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

L'articolo 8 prevede che, per i servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 siano predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal decreto in esame, gli enti locali provvedano alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale dovranno a loro volta conformarsi a quanto previsto dal regolamento o atto generale adottato dal competente ente locale.

L'articolo 9 prevede la collaborazione tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche, per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. A tal fine, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in

sede di Conferenza Unificata, e sostengano l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per i cittadini e utenti e per la collettività, attraverso tutte le azioni di efficientamento dei processi produttivi ritenute utili.

Il Titolo III, al quale afferiscono gli articoli da 10 a 20, riguarda l'istituzione e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'articolo 10 definisce il perimetro del servizio pubblico locale, prevedendo che gli enti locali e gli altri enti competenti, oltre ad assicurare la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge, possano, nell'ambito delle rispettive competenze, istituire ulteriori servizi di rilevanza economica, previa verifica che l'attività delle imprese sul mercato o dei cittadini, singoli o associati, sia idonea a soddisfare i bisogni della collettività. Dispone, inoltre, che gli enti locali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle imprese anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

L'articolo 11 disciplina il caso in cui non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla legge per garantire le esigenze delle comunità locali e stabilisce che l'ente locale possa comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori.

L'articolo 12 prevede che gli enti locali, nel caso in cui si proceda all'istituzione di un servizio di interesse economico generale, verifichino la possibilità di assicurare tale servizio attraverso l'imposizione di obblighi di servizio a uno o più operatori, senza limitare il numero di soggetti abilitati a operare sul mercato.

L'articolo 13 consente l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in conformità con il diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica e in assenza di misure alternative meno restrittive della libertà d'impresa.

L'articolo 14 individua le diverse forme di gestione del servizio pubblico tra cui l'ente competente può scegliere, ove ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, mediante affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house e, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, attraverso la gestione in economia o attraverso le aziende speciali.

Le modalità di gestione sono quindi tipizzate e disciplinate negli articoli 15, 16 e 17 dello schema di decreto.

L'articolo 15 prevede in primo luogo l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea, richiamando l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici. Stabilisce inoltre che, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, sia favorito il ricorso a concessioni di servizi rispetto al

modello dell'appalto di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

L'articolo 16 prevede che gli enti competenti possano affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, precisando che in tali casi il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Stabilisce altresì che l'ente locale possa cedere in tutto o in parte la propria partecipazione in detta società, senza che ciò produca effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

L'articolo 17 disciplina gli affidamenti in house prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e che illustri i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Tutti gli affidamenti in house sono operativi al termine di un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento e, nel caso di servizi a rete, il provvedimento di affidamento deve allegare un piano economico-finanziario. Infine, è previsto che nell'analisi periodica delle società partecipate, richiesta dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali diano conto delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

L'articolo 18, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, prevede che gli enti locali possano attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale (non a rete) di rilevanza economica.

L'articolo 19 disciplina la durata dell'affidamento del servizio e prevede che essa non possa andare oltre il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio. Nel caso di durata inferiore a tale limite ovvero in caso di cessazione anticipata, è introdotto il diritto a un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ammortizzati.

L'articolo 20 prevede che nei casi di affidamento del servizio pubblico a un nuovo gestore e, comunque, in caso di ricorso da parte dell'ente affidante a una nuova modalità di gestione, i bandi di gara, gli avvisi o la delibera debbano assicurare un'adequata tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

Il Titolo IV, con gli articoli da 21 a 23, reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

L'articolo 21 affida agli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale diversi compiti in ordine alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per il servizio.

L'articolo 22 stabilisce che, qualora sia stata prescelta una delle modalità di gestione di cui all'articolo 14, il soggetto gestore deve affidare la realizzazione dei lavori connessi alla gestione in applicazione della disciplina dei contratti pubblici, fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nell'ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto a oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente. Qualora, invece, l'affidamento sia avvenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 14, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

L'articolo 23 prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all'esito del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali debbano essere assegnati al nuovo gestore.

Il Titolo V, comprendente gli articoli da 24 a 31, è dedicato alla regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza.

L'articolo 24 concerne il contratto di servizio e ne disciplina la funzione e il contenuto.

L'articolo 25 attribuisce al gestore gli obblighi di tenuta, aggiornamento e pubblicazione della carta dei servizi, nonché l'obbligo di rendere pubblici, a mezzo del sito internet, il livello effettivo di qualità dei servizi offerti, il livello annuale degli investimenti effettuati e la loro programmazione fino al termine dell'affidamento.

L'articolo 26 dispone in materia di tariffe. Prevede, infatti, che gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale ed europea in materia. Individua, altresì, specifici criteri per la determinazione della tariffa.

L'articolo 27 stabilisce che le modifiche al rapporto negoziale e al contratto di servizio durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto negoziale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici. È, in ogni caso, fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

L'articolo 28 interviene in tema di vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi pubblici affidati, disponendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle autorità di regolazione e delle disposizioni di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti all'organizzazione del servizio esercitino la vigilanza sulla gestione e sul rispetto del contratto di servizio, attraverso un programma di controlli (disciplinato dal successivo articolo 30).

L'articolo 29 prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'utente possa promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

L'articolo 30 reca norme relative alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati, i cui risultati confluiscono in una apposta Relazione, aggiornata annualmente.

L'articolo 31 disciplina gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 32 a 37, contiene le disposizioni finali.

In particolare, reca norme di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale (articolo 32), di servizio idrico (articolo 33), di farmacie comunali (articolo 34), di impianti di trasporto a fune (articolo 35), di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 36, comma 2), nonché le abrogazioni delle disposizioni non più necessarie (articolo 36) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 37).

In conclusione, il relatore, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 10 dicembre, ricorda come il provvedimento in esame sia stato adottato dal precedente Governo e rappresenti uno dei *milestone* richiesti dalla Commissione europea per l'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rammenta poi come sia necessario, prima di procedere alla votazione del parere, acquisire l'avviso sia della Conferenza unificata, sia dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Si rimette poi alla Commissione in merito all'opportunità di acquisire contributi di associazioni e organismi di settore, ricordando che è pervenuta una richiesta di audizione delle società di gestione del trasporto pubblico locale, che sottolineano l'esigenza di rispettare la specificità.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) condivide la proposta di acquisire i contributi di soggetti e organismi coinvolti dall'applicazione dello schema di decreto, al fine di approfondirne i diversi profili.

In particolare, esprime la necessità di un approfondimento della normativa sull'affidamento *in house*, che sembrerebbe recare una disciplina eccessivamente stringente rispetto ai criteri di delega, con particolare riguardo all'obbligo di motivazione rafforzata, alla fissazione di un termine di sessanta giorni tra la deliberazione di affidamento alla società *in house* e la stipula del contratto di servizio, nonché all'applicazione della normativa sull'*in house* ai servizi pubblici a rete.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide la necessità di approfondire il provvedimento in esame, ricordando l'annosa tematica sulla gestione dei servizi idrici, con riguardo alla tutela dell'acqua pub-

blica, e stigmatizzando il fatto che il mancato ricorso al mercato debba trovare, secondo l'impostazione dello schema di decreto, una continua giustificazione.

Il relatore LISEI (*FdI*) prospetta la possibilità di raccogliere eventuali proposte di audizioni, per poi deferire anche, in un successivo Ufficio di Presidenza, un elenco di soggetti da audire ovvero ai quali chiedere l'invio di una memoria scritta.

Il presidente PARRINI propone quindi che i Gruppi comunichino, entro le ore 12 di domani mercoledì 23 novembre, i soggetti dei quali procedere all'audizione ovvero ai quali chiedere l'invio di un contributo scritto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame congiunto, in sede redigente, del disegno di legge n. 93 a prima firma della senatrice Valente e del disegno di legge n. 338 a prima firma del senatore Balboni, istitutivi di una Commissione bicamerale sul femminicidio della seduta di domani, nonché del Documento XXII n. 1 della senatrice Maiorino, e del Documento XXII n. 3, a prima firma della senatrice Paita, volti all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 14,30, ferma restando la seduta già convocata per le ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 274

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il decreto-legge n. 162 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di:

– accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975);

– prevenzione e contrasto dei raduni illegali con l'introduzione nel codice penale, tra i delitti per l'incolumità pubblica, del delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

– differimento dal 1° novembre al 31 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;

– cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale a far data dal 2 novembre, in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2022;

considerato, quindi, che il decreto-legge reca norme di contenuto specifico, con distinte finalità, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo, nel complesso incidenti sul quadro sanzionatorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 5, comma 1, capoverso «Art. 434-*bis*»:

– al primo comma, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza della formulazione della nuova fattispecie di delitto ivi prevista con le finalità indicate nella relazione introduttiva. In particolare, si rappresenta l'opportunità di modificare la condotta descritta nella novella, che consiste nella «invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica» allo scopo di renderla maggiormente tassativa, specificando i parametri di valutazione del pericolo – da meglio definire come concreto – per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;

– al quarto comma, là dove si prevede che sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'invasione, si segnala che la disposizione fa riferimento al primo comma dell'articolo 434-*bis*, nel quale, tuttavia, non viene menzionato nessun reato, ma solo la definizione di «invasione» penalmente rilevante. Valuti, quindi, la Commissione di merito una riformulazione del suddetto primo comma dell'articolo 434-*bis*, al fine di esplicitare la fattispecie incriminatrice.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 22 novembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

indi del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 14 alle ore 17,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR LUIGI BOBBIO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, DELL'AVVOCATO GIAN DOMENICO CAIZZA, PRESIDENTE DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, DEL DOTTOR FILIPPO SCAPPELLATO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA, DEL DOTTOR MARCO PATARNELLO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, DEL DOTTOR GIOVANNI BATTISTA DURANTE, SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL SAPPE, DEL PROFESSORE GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA», DEL DOTTOR TOMASO EMILIO EPIDENDIO, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DELLA DOTTORESSA GIULIANA MEROLA, GIÀ CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA E DELL'AVVOCATO MICHELE PASSIONE DEL FORO DI FIRENZE. SONO, ALTRESÌ, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA IL DOTTOR GIUSEPPE SANTALUCIA, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MAGISTRATI, IL PROFESSOR VITTORIO MANES, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, IL PROFESSOR FRANCESCO CLEMENTI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ALL'UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA, DEL DOTTOR MAURO PALMA, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELL'AVVOCATO FABIO ANSELMO DEL FORO DI FERRARA, DELLA DOTTORESSA FRANCESCA LOFFARI, INSTITUTIONAL AFFAIRS OFFICER DI AMNESTY INTERNATIONAL, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 274 (D.L. 162 DEL 2022 – BENEFICI PENITENZIARI E ALTRE MISURE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 22 novembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati posti taluni quesiti al Governo su cui si era in attesa di elementi.

Il sottosegretario FRENI consegna quindi una nota recante gli elementi di risposta inerenti le osservazioni poste.

Il relatore LIRIS (*FdI*) si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 16, comma 1, punto *d*) ed *e*), della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che attua una parte della delega prevista dall'articolo 16 della legge n. 46 del 2022, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale delle forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare».

In particolare, osserva che l'articolo 1 dello schema in esame dispone l'adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, intervenendo sul decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in virtù della delega di cui al comma 1, lettera *d*), del suddetto articolo 16. L'articolo 2 reca la disciplina per l'istituzione delle aree negoziali per il personale dirigenziale del comparto, in attuazione del comma 1, lettera *e*), del medesimo articolo 16. Tali aree negoziali sono limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e

delle Forze di polizia, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva poi che la relazione tecnica afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché dall'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: in particolare, per l'articolo 1, si sottolinea il carattere procedurale delle relative disposizioni; per l'articolo 2, si fa presente il rispetto dei criteri di delega di cui alla citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, che richiama i vincoli stabiliti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere che l'istituzione di tali nuove aree negoziali dirigenziali possa determinare la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò con riguardo anche alle misure attuative del principio, espressamente richiamato all'articolo 2, di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze Armate con il trattamento del personale dirigenziale delle Forze di polizia a ordinamento civile. A tale proposito, in linea con la clausola di invarianza recata dall'articolo 20 della legge di delega e con quanto affermato nella relazione tecnica dello schema in esame, rileva che occorre valutare di aggiungere in fine, all'articolo 3, comma 1, il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di chiarimento in particolare sul comma 1 dell'articolo 3 relativo alla formulazione della clausola di invarianza, nonché in relazione all'articolo 2 e al profilo della neutralità finanziaria.

La RELATRICE si riserva di esaminare gli elementi forniti dal Governo al fine di predisporre una proposta di parere per la prossima seduta alla luce dei chiarimenti forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 22 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, segnalando che l'articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. In particolare, alle lettere a) e b), si modifica il comma 1 dell'articolo 25 (Verifiche e accertamenti fiscali a carico dei condannati) della legge n. 646 del 1982, specificando che la verifica del nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza è effettuata ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della legge n. 575

del 1965 (lettera *a*)). Si aggiorna poi il comma 3 del medesimo articolo, prevedendosi pertanto che copia del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria sopra citato.

Il relatore illustra quindi sinteticamente la rimanente parte del provvedimento, a partire dall'articolo 1, che reca la modifica dell'ordinamento penitenziario in tema dell'accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia. L'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale con riguardo alla disciplina alle condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 3 delinea una specifica disciplina transitoria da applicare ai detenuti e internati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma contenuta nel decreto in esame. L'articolo 5 introduce nel codice penale, all'articolo 434-*bis*, il nuovo delitto di «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica». L'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale. L'articolo 7 stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale non trovino più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) anticipa in termini generali la contrarietà della propria parte politica nei confronti del provvedimento, che risulterebbe privo di alcuni requisiti essenziali, come quello della omogeneità per materia.

Passando alla competenza della Commissione, segnala criticamente che, sulla base dell'articolo 4, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza avrà solo la facoltà e non l'obbligo di procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, evidenzia che sempre l'articolo 4 non prevede un termine entro il quale copia del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, venga trasmessa dal Ministero della giustizia al nucleo di polizia economico-finanziaria sopra citato, scaduto il quale, peraltro, tale nucleo dovrebbe poter procedere lo stesso.

Prima di procedere al voto chiede di verificare presso la Commissione di merito se sia prevista un'audizione della Guardia di finanza e,

in caso di risposta positiva, di attenderne lo svolgimento, per poter esprimere un voto più consapevole.

Il senatore TURCO (*M5S*) ricorda che l'articolo 4 riproduce il testo di una norma già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura su iniziativa della sua parte politica e anticipa una posizione favorevole sul punto.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni critiche del collega Cottarelli quanto all'eterogeneità delle norme contenute nel provvedimento e contesta la portata dell'articolo 7, in materia di reintegro anticipato del personale sociosanitario non vaccinato, che non ha visto un preventivo confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni pur avendo un impatto sui bilanci regionali e rientrando tra le materie di competenza regionale. Anticipa quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE ritiene che il relatore possa acquisire indicazioni presso la Commissione giustizia, con riferimento al supplemento di istruttoria richiesto dal senatore Cottarelli.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) assicura che procederà in tal senso e aggiornerà la Commissione al più presto.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, in attesa delle determinazioni circa l'assegnazione del disegno di legge n. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, propone di sconvocare la seconda seduta pomeridiana nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di oggi, che si propone di riconvocare eventualmente nella giornata di domani per programmare i lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e la seconda seduta pomeridiana di oggi sono sconvocati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.